



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER
LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n° 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n° 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti D'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello.

RENDE NOTO

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, possono chiedere l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sig. Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 Luglio 2019.

Dalla residenza Municipale 28/03/2019



IL SINDACO

Prof.ssa Bitto Santina

Estratto dalla legge 10 aprile 1951 n° 287

Art. 9 – I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti Civili e Politici; buona condotta morale; età non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni; titolo finale di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 – I giudici popolari delle Corti di Assise d'Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi titolo.

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: i Magistrati e , in generale i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato inattività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.